

Pubblicato il 04/10/2021

**N. 02751/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 00781/2017 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 781 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore Geom. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Rocco Scepi, Vincenzo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

**nei confronti**

-OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

**per l'annullamento**

**QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:**

- a) dell'informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Caltanissetta con provvedimento n. -OMISSIS-, del 17.2.2017, prot. interno n. -OMISSIS-, comunicato a mezzo pec il 17.2.2017, nei confronti del geom. -OMISSIS-, quale legale rappresentante p.t. della -OMISSIS-srls;
- b) del verbale della riunione di Gruppo Provinciale Interforze del 20 luglio 2016, nella parte in cui ha ritenuto il geom. -OMISSIS-, nella qualità spiegata, collegato con soggetti contigui alla criminalità organizzata, nonché il pericolo di infiltrazioni mafiose della società cit., richiamato a pag. 9, della informazione antimafia interdittiva, in seguito indicata con l'acronimo: i.a.i.;
- c) del preavviso ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, del necessitato diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. white list, istituito ex lege presso la Prefettura, contenuto a pag. 16, della i.a.i. di cui sopra;
- d) dell'atto della -OMISSIS- Spa, in persona del rappresentante legale p.t., con il quale in data 27.2.2017, prot. n. -OMISSIS-, è stata comunicata la risoluzione del contratto di subappalto stipulato il 6.7.2015 con -OMISSIS-srls;
- e) della comunicazione di avvenuta annotazione nel Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21.2.2017, prot. -OMISSIS-(a firma del dirigente, arch. -OMISSIS-), trasmesso con pec il 21.2.2017, emessa nei confronti della -OMISSIS-srls;
- f) di tutti gli atti a questi preliminari, annessi, connessi, presupposti o successivi, anche se non espressamente menzionati.

**QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IL 15/04/2017:**

- a) del provvedimento di diniego di iscrizione nella c.d. White list, emesso dal Prefetto di Caltanissetta (dott. -OMISSIS-) il 2.3.2017, prot. -OMISSIS-, notificato a -OMISSIS-srl, con pec il 3.3.2017;
- b) di tutti gli atti preliminari, annessi, connessi, presupposti o successivi, anche se non espressamente menzionati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta e dell'Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione; e di -OMISSIS-S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica in videoconferenza del giorno 20 luglio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 20/03/2017 e depositato il 31/03/2017, il ricorrente ha esposto che il signor -OMISSIS- – socio unico e Amministratore della -OMISSIS-Srl Unipersonale – è soggetto incensurato e senza alcun carico pendente il quale, dopo il conseguimento del diploma di geometra nel 2013, ha iniziato la sua prima esperienza nel mondo del lavoro come collaboratore della società TCD srl corrente a Gela, protrattasi fino al 2014.

Esponde che in data 3 febbraio 2015, avanti al notaio Dott. -OMISSIS-, con studio a Gela, costituiva la -OMISSIS-srl Unipersonale semplificata, con capitale versato di € 800,00, avente oggetto sociale coerente con il diploma di geometra conseguito dal socio unico.

Il 27 marzo 2015, il geom. -OMISSIS- n.q. di amministratore della -OMISSIS-Srl ha presentato istanza alla Prefettura di Caltanissetta per l'iscrizione della società nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) e conseguente documentazione antimafia di cui al libro II, capo I, del c.d. Codice Antimafia (rectius D. L.vo del 6 settembre 2011, n. 159).

Nelle more, in data 6.7.2015, la -OMISSIS-S.r.l. ha stipulato un contratto di subappalto con la -OMISSIS-Spa, corrente a Catania, avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerati bituminosi, tipo tappetino d'usura, nel cantiere di rifacimento di tratti della rete idrica urbana nel comune di Leonforte.

Esponde ancora che, tuttavia, con nota prot. n. -OMISSIS-, del 17.2.2017 è stata comunicata - senza nessun preventivo avviso di avvio del procedimento - l'informativa antimafia interdittiva adottata, ai sensi degli artt. -OMISSIS- e 91, del D. L.vo cit., dal Prefetto di Caltanissetta nei confronti della suddetta impresa. Conseguentemente con atto del 21.2.2017, prot. -OMISSIS-, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici, ha comunicato l'avvenuta annotazione nel Casellario Informativo degli operatori economici della informazione antimafia interdittiva resa dal Prefetto di Caltanissetta il 17.2.2017.

Da parte sua la -OMISSIS- Spa, , con atto prot. n. -OMISSIS- del 27.2.2017, ha comunicato la risoluzione del contratto di subappalto stipulato a suo tempo il 6 luglio 2015, con la società -OMISSIS-srl Unipersonale.

1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso con i quali parte ricorrente deduce le censure di:

I) Violazione e falsa applicazione del principio di eguaglianza e difesa ex artt. 3 e 24 Cost. e di legalità e dei principi generali in tema di procedimento amministrativo sanzionatorio in relazione agli artt. 3 e 7, legge 241/1990 e artt. -OMISSIS-, 91 e 94 del D. L.vo n. 159/2011, per omesso preavviso dell'avvio del procedimento e difetto di motivazione. Eccesso di potere circa la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'errore di valutazione e il difetto di motivazione.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. -OMISSIS-, co. 3 e 4, art. 91, co. 6, del D. L.vo 159/2011.

Eccesso di potere per arbitrarietà, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento dalla causa tipica, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 27, 41 e 97 della Cost.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 41 Cost. – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti, violazione del principio di affidamento e invalida derivata.

1.3. Il 04/04/2017 si è costituito il ministero dell'Interno con atto di mera forma; successivamente ha depositato documentazione.

1.4. Il 13/04/2017 si è costituita in giudizio la -OMISSIS-SpA la quale – premesso di essere socio azionista consorziata della società -OMISSIS-s.c.p.a – ha dedotto di avere dichiarato la risoluzione del contratto in essere con -OMISSIS-Srl sulla scorta di valutazioni strettamente vincolate, tanto dalla normativa vigente (sia in materia di servizi pubblici che in materia di antimafia), quanto dalle previsioni contrattuali.

1.5. Con atto notificato il 15/04/2017, e depositato in pari data, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti impugnando anche il provvedimento di diniego di iscrizione nella c.d. White list, nel frattempo emesso dal Prefetto di Caltanissetta il 2.3.2017, prot. -OMISSIS-, notificato a -OMISSIS-srl, con pec il 3.3.2017.

1.6. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 22/05/2017 questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

1.7. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 02/08/2017 il CGA ha respinto l'appello cautelare proposto dalla ricorrente ritenendo il provvedimento prefettizio adeguatamente motivato “così come apprezzato con l'ordinanza cautelare appellata”.

1.8. In vista dell'udienza pubblica di trattazione soltanto la difesa erariale ha depositato una memoria conclusionale. Nessun altro scritto difensivo ha depositato parte ricorrente.

1.9. Alla pubblica udienza in videoconferenza del 20 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

Appare opportuno premettere, in via generale, che in materia di interdittiva antimafia la costante giurisprudenza ritiene che si tratta di provvedimento amministrativo avente natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost. Esso costituisce una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione.

Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

L'interdittiva esclude, dunque, che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come "affidabile") e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora essere destinatario di "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate". (cfr Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3; in argomento si vedano altresì Cons. St., sez. III, 23.04.2014, n. 2040; Cons. Stato Sez. III, 7 novembre 2017, n. 5143; Cons. St., III, 13 novembre 2017, n. 5214; 3 maggio 2016, n. 1743).

3. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della L.241/1990.

Il provvedimento prefettizio impugnato – secondo la prospettazione di parte ricorrente - sarebbe illegittimo per violazione delle norme di legge in esame, non essendo stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'informativa, con conseguente violazione delle garanzie partecipative della società ricorrente.

La censura è infondata.

Infatti i procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini di cui all' art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. III, 03/03/2020, n.1576).

Il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia, dunque, conosce un'interlocuzione soltanto eventuale e rimessa all'apprezzamento discrezionale del Prefetto, prevista dall'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile (in termini Cons. St., sez. III, 10 agosto 2020, n.4979; Cons. St., sez. III, 21/10/2020, n.6374).

Ne consegue pertanto l'infondatezza della censura.

4. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che le argomentazioni a sostegno della impugnata informativa interdittiva sarebbero fondate unicamente sui rapporti di parentela del signor - OMISSIS-, e lamenta che non sarebbe stato debitamente considerato che "i parenti non si scelgono" e che comunque dette relazioni parentali non sarebbero mai sfociate in una stabile frequentazione con nessuno dei parenti controindicati.

Inoltre il Prefetto, sempre in margine ai rapporti parentali del ricorrente, non avrebbe tenuto conto "di un fatto di portata decisiva a discarico", ossia che il padre di -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, nell'ambito del proc. pen. n. -OMISSIS-/2010 RGNR, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n. -OMISSIS-/2015, del 10 luglio 2015, avrebbe ottenuto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8, della legge 203/1991, in quanto testimone di giustizia contro soggetti appartenenti a consorterie malavitose.

Quanto poi alla frequentazione con altri soggetti pregiudicati, l'atto impugnato si limiterebbe ad evidenziare che il -OMISSIS- è stato visto solo occasionalmente con soggetti piccoli pregiudicati (dei quali, sostiene,

sconosceva tale “qualità”), sicché nemmeno detta circostanza avrebbe potuto assumere carattere pregnante nella valutazione dell’amministrazione.

La Prefettura, in sostanza, si sarebbe appiattita sulla sola circostanza dell'appartenenza del sig. -OMISSIS- (socio unico e amministratore) alla propria famiglia di origine, senza verificarne compiutamente i reali rapporti e le dinamiche intra familiari.

4.1. Orbene il Collegio è consapevole che costituisce ius receptum il principio in forza del quale “il mero rapporto di parentela è in sé irrilevante secondo ormai larghissima giurisprudenza” (C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 530; C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 531; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 29 aprile 2015, n. 1051; Cons. St., Sez. 3, 22 luglio 2015, n. 3636; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9683; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9685), laddove assai chiaramente la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente escluso che il solo legame di parentela possa giustificare l’informativa antimafia negativa adottata nei confronti dell’impresa (TAR Sicilia Palermo sez. I ordinanza n. 976/2015 dell’11.9.2015).

E tuttavia, nel caso in esame, deve rilevarsi che il provvedimento interdittivo non risulta fondato esclusivamente sul mero legame parentale che avvince il -OMISSIS- alla famiglia di origine – come sostenuto dalla difesa del ricorrente – pur essendo evidente che detti legami rivestono un pregnante rilievo nell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato.

4.2. Gli elementi raccolti nei confronti della società ricorrente, infatti, possono ragionevolmente essere considerati fortemente indiziari di una sostanziale intestazione fittizia della gestione imprenditoriale utile ad aggirare le verifiche antimafia, o comunque dettata dall’intenzione di esercitare l’attività di impresa nei rapporti, principalmente, con la P.A. mediante la costituzione di una nuova società con soggetti esenti da pregiudizi e pendenze penali.

Nel provvedimento impugnato sono stati infatti rilevati i seguenti elementi indiziari:

- l’effettiva coabitazione del -OMISSIS-, nato a Gela il -OMISSIS-con il padre -OMISSIS- -OMISSIS- (condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale nonché più volte condannato per estorsione e favoreggiamento) fino alla costituzione, avvenuta in data 03/02/2015, della società -OMISSIS-Srl Unipersonale; sicché il cambio di residenza avvenuto pochi giorni dopo (05/02/2015) appare ragionevolmente funzionale ad eludere la normativa antimafia, in relazione a quanto previsto dall’art.85, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (secondo cui l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età e dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2- quater);

- la convivenza del -OMISSIS- in Gela, Via -OMISSIS-con la nonna paterna la quale risulta a sua volta titolare di cariche in società raggiunte da interdittive antimafia: è infatti socia della società -OMISSIS-. Srl” (appunto con sede in -OMISSIS-) è titolare al 100% della società “-OMISSIS-;

- l’analoga attività economica svolta dalla società -OMISSIS-Srl Unipersonale con tutte quelle riconducibili ai familiari del -OMISSIS-;

- l’ubicazione delle imprese interdette e/o confiscate nello stesso indirizzo dove risiede il -OMISSIS- (società -OMISSIS-e -OMISSIS-, entrambe con sede in -OMISSIS-);

- i rapporti commerciali con la società -OMISSIS-, con sede ad -OMISSIS-nella quale sono soci la sig.ra -OMISSIS-e -OMISSIS-(rispettivamente madre e zio paterno del ricorrente), titolari rispettivamente di una quota pari al 5% e 95%; quest’ultima società è stata infatti destinataria di provvedimenti interdittivi antimafia emessi dalla Prefettura di -OMISSIS-in data 18/06/2012 e 8/10/2013; inoltre dalla disposta attività di controllo sono emersi acquisti della -OMISSIS-Srl Unipersonale presso la società “-OMISSIS-” per un importo di € 246.037,40 nel 2015, e di € 104.310,00 nel primo semestre del 2016.

In proposito va rilevato che uno degli indici dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia – è stato identificato nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta a rischio di influenza mafiosa (Consiglio di Stato, sez. III, 26 maggio 2016, n.2232).

4.3. Sotto altro profilo a nulla rileva che il padre del ricorrente, signor -OMISSIS- “*nel 2015, ha ottenuto il beneficio di cui all’art. 8, della legge 203/1991, in quanto ha collaborato con l’A.G....*”. Dal certificato del casellario giudiziale si evince però che l’A.G. ha, sì, escluso nei confronti del predetto l’aggravante di cui all’art. 7 della L. 203/1991, ma lo ha ugualmente condannato per il reato di estorsione in concorso. Al riguardo, nonostante l’eliminazione della predetta aggravante, già i reati di estorsione continuato in concorso, come nel caso di specie, per la loro stessa indole e tipicità, sono sufficienti a corroborare una non illogica valutazione di attuale possibile contiguità con associazioni mafiose, tenuto pure conto che in materia possono considerarsi rilevanti elementi non ritenuti tali ai fini di prova in sede penale (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 11.7.2014, n. 3557).

Non risulta, peraltro, che al -OMISSIS- -OMISSIS- sia stato riconosciuto lo status di Testimone di Giustizia mentre rileva che egli si trovi attualmente in stato di libertà, avendo finito di scontare la sua pena il 02/06/2016, data in cui è stato scarcerato dalla casa Circondariale di -OMISSIS-

4.4. Ne deriva, nel complesso, un quadro fattuale tale per cui deve ritenersi che le circostanze evidenziate dall'Amministrazione costituiscano dati sintomatici, concordanti e univoci al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

In definitiva nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati un complesso di elementi concreti idonei a far ritenere, anche a prescindere del rapporto di parentela, che l'impresa o abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

D'altra parte, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l'informativa antimafia, *"per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste"* ed è proprio in ragione di questa sua natura che *"gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitamente esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali"* (ex plurimis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 5962).

Il che rende plausibile la valutazione inferenziale ritenuta dall'amministrazione, il cui esito appare conforme al paradigma normativo e resiste alle censure proposte.

5. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la sussistenza di vizi di illegittimità derivata che, in tesi, avvincerebbero l'impugnato provvedimento di comunicazione di avvenuta annotazione nel Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21.2.2017, prot. -OMISSIS-, nonché l'atto di risoluzione contrattuale emesso dalla -OMISSIS- Spa, del 24.2.2017.

Stante la già rilevata infondatezza delle superiori censure e il carattere vincolato di detti provvedimenti, essi resistono alle censure proposte anche ai fini di cui all' art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. III, 03/03/2020, n.1576).

6. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al ricorso per motivi aggiunti con il quale parte ricorrente ha impugnato anche il successivo provvedimento di diniego di iscrizione nella c.d. White list (emesso dal Prefetto di Caltanissetta il 2.3.2017, prot. -OMISSIS-), e avverso il quale ha riproposto le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo avverso l'impugnata interdittiva.

Stante la dichiarata legittimità dell'interdittiva antimafia, anche il successivo diniego di iscrizione nella c.d. White list si appalesa legittimo.

7. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e, per l'effetto, devono essere respinti.

8. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'ampia latitudine del potere discrezionale che la legge conferisce alla pubblica amministrazione nella materia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 20 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Sebastiano Zafarana**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.